



F.N.A.A.R.C.

*Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio*

Prot. n. 96/2012/AC/Im

Milano, 04.04.2012

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE
ASSOCIAZIONI ADERENTI
AI SIGNORI CONSIGLIERI
DELLA F.N.A.A.R.C.
LORO SEDI

Circolare n. 50/2012

AREA: FISCO

**MEDIAZIONE TRIBUTARIA – CHIARIMENTI E ISTRUZIONI OPERATIVE –
CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9/E DEL 16 MARZO 2012**

Con la Circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative in merito al nuovo istituto deflativo del contenzioso tributario previsto dall'art. 17-*bis* del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato “// *reclamo e la mediazione*”, ed introdotto dall'art. 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

La citata disposizione normativa stabilisce che, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro concernenti atti dell'Agenzia delle Entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere preceduta dalla presentazione di un'istanza di annullamento (totale o parziale) dell'atto stesso alla competente struttura dell'Agenzia delle Entrate.

La presentazione della preventiva istanza di annullamento è obbligatoria, nel senso che il ricorso giurisdizionale, eventualmente proposto senza aver dato avvio al procedimento amministrativo, è inammissibile per espressa disposizione del comma 2 del citato art. 17-*bis*; l'inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Per facilitare gli adempimenti dei contribuenti, in allegato al documento di prassi in esame, viene fornito un *fac-simile* di istanza proposta ai sensi della nuova normativa. Da tale modello emerge che – in aderenza al dettato legislativo – l'istanza del contribuente deve contenere il ricorso che si intende proporre alla Commissione tributaria provinciale e la domanda di annullamento dell'atto, formulata sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto contenuti nel ricorso. Inoltre, al contribuente è riconosciuta la facoltà di avanzare una vera e propria proposta di mediazione, consistente nella richiesta di rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria.

DIREZIONE GENERALE

Corso Venezia, 51 - 20121 Milano Tel.: 02 764519.1 - Fax: 02 76008493
e-mail: info@fnaarc.it - Sito Internet: <http://www.fnaarc.it>

La presentazione dell'istanza, che deve essere effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità stabilite per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, vale come notificazione del ricorso. Ne deriva che il contribuente – qualora intenda adire il giudice a seguito di esito negativo del procedimento di mediazione – è tenuto unicamente a costituirsi in giudizio, ossia a depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale l'istanza proposta.

Il nuovo istituto della mediazione non determina, quindi, ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti intenzionati ad opporsi alla pretesa tributaria.

Per un maggior approfondimento si rinvia al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79375b004a91a92c990bd9f99946a13b/cir9e+del+19+03+12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=79375b004a91a92c990bd9f99946a13b>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Adalberto Corsi)